



CITTÀ DI ALESSANDRIA

Servizio Autonomo Polizia Locale
Via Lanza 29, 15121 Alessandria
Tel.: 0131 316611 – Fax: 0131 443220
Partita I.V.A.: 00429440068
<https://www.comune.alessandria.it>
p.e.c.: comunedialessandria@legalmail.it

DISCIPLINARE DI GARA/NORME INTEGRATIVE AL BANDO		
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A MONTE ED A VALLE DEL CICLO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA		
APPALTO DI SERVIZI Art. 3, comma 1, lett. ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016		
LOTTO 1 CIG 8642692F0C	LOTTO 2 CIG 8642710DE7	LOTTO 3 CIG 864272062A

INFORMAZIONI PRELIMINARI.....	4
Art. 1. Premesse.....	4
Art. 2. Documentazione di gara.....	4
Art. 3. Chiarimenti.....	5
Art. 4. Comunicazioni	5
Capo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	7
Art. 5. Oggetto dell’appalto e suddivisione in lotti	7
Art. 6. Valore e durata dell’appalto	7
Art. 7. Importi a base d’asta	8
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
Art. 8. Soggetti ammessi	9
Art. 9. Requisiti di ordine generale	10
9.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale	10
9.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia	11
9.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi.....	11
9.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti	12
9.5. Ulteriori motivi di esclusione.....	13
9.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale	14
9.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata	15
Art. 10. Requisiti speciali	15
10.1. Requisiti di idoneità professionale	15
10.2. Requisiti di capacità economico finanziaria	16
10.3. Requisiti di capacità tecnico professionale	16

Art. 11.	Sistemi di garanzia della qualità	17
Art. 12.	Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva	17
Art. 13.	Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili	18
Art. 14.	Avvalimento.....	18
Art. 15.	Subappalto.....	19
Capo 3 –	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	20
Art. 16.	Presentazione dell’offerta e termini	20
16.1.	Sottoscrizione degli atti.....	21
16.2.	Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio.....	22
Capo 4 –	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
Art. 17.	Documentazione amministrativa (step 1 – busta a)	23
17.1.	Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.....	23
17.2.	Contribuzione ANAC	23
17.3.	Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore.....	24
17.4.	Passoe.....	25
17.5.	Procura (campo non obbligatorio);	26
17.6.	f) Documentazione relativa all’avvalimento (campo non obbligatorio);.....	26
17.7.	g) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio);.....	26
Art. 18.	Soccorso istruttorio	27
Capo 5 –	DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	29
Art. 19.	Documentazione tecnica	29
Capo 6 –	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.....	30
Art. 20.	Offerta economica.....	30
Capo 7 –	INVIO DELL’OFFERTA.....	31
Art. 21.	Invio dell’offerta (step 4 e 5)	31
Capo 8 –	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE	32
Art. 22.	Criterio di aggiudicazione	32
22.1.	Punteggio Tecnico (PTec).....	32
22.2.	Punteggio Economico (PEeco)	35
Capo 8 –	FASE DI GARA	37
Art. 23.	Disciplina generale delle sedute.....	37
Art. 24.	Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa	37
Art. 25.	Apertura busta della documentazione tecnica.....	37
25.1.	La commissione giudicatrice	37
25.2.	Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Tecnica»	38
Art. 26.	Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria.....	38
26.1.	Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica»	38

Art. 27.	Verifica di eventuali offerte anomale.....	39
Capo 9 – AGGIUDICAZIONE.....		40
Art. 28.	Proposta di aggiudicazione	40
Art. 29.	Aggiudicazione	40
Art. 30.	Controllo sul possesso dei requisiti.....	40
Art. 31.	Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione.....	40
Art. 32.	Adempimenti posteriori all’aggiudicazione.....	40
Capo 10 – STIPULA DEL CONTRATTO		42
Art. 33.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto	42
Art. 34.	Modalità di stipula del contratto	42
Art. 35.	Obblighi dell’aggiudicatario	42
Capo 11 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI		43
Art. 36.	Accesso agli atti	43
36.1.	Eventuali limitazioni all’accesso agli atti	43
Art. 37.	Controversie	43
37.1.	Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente	43
37.2.	Controversie in materia contrattuale	43
Art. 38.	Supplente.....	43
Art. 39.	Riserva di aggiudicazione	44
Art. 40.	Altre disposizioni e informazioni.....	44
40.1.	Computo dei termini	44
40.2.	Trattamento dei dati personali.....	44
Art. 41.	Formulari.....	45

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Premesse

- I. Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina la partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo “Codice”), per come temporaneamente modificato dall'art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente integrato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, indetta dal Comune di Alessandria.
- II. L'affidamento in oggetto è disposto con atto a contrarre n. N. generale 1021 del 07/06/2021, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del Codice.
- III. La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del sistema telematico messo a disposizione da Digital PA, denominato nel prosieguo per brevità “Piattaforma”, il cui accesso è consentito al seguente link: <https://alessandria.acquistitelematici.it/>.
- IV. Mediante la piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma sono contenute nei documenti al seguente link <https://alessandria.acquistitelematici.it/> /manuali, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
- V. A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
- VI. Al suddetto indirizzo <https://alessandria.acquistitelematici.it/> sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare, nonché un servizio di assistenza.
- VII. La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente, ed è disponibile nella sezione documentazione di gara sulla Piattaforma. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it.
- VIII. Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il RUP è il comandante Alberto Fabrizio Bassani

Art. 2. Documentazione di gara

- I. La documentazione di gara comprende:
 1. Bando di gara;
 2. Disciplinare di gara;
 3. Progetto di servizio
 4. Capitolato prestazionale
 5. Schema di contratto
 6. Patto di integrità del Comune di Alessandria e dei suoi Organismi partecipati, rientranti nel perimetro di materia di contratti pubblici, approvato dalla Giunta comunale con

deliberazione n. 188 del 13/08/2019;

7. Informativa privacy

- II. La documentazione di gara è disponibile per il tramite del “Profilo del Committente” della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “gare d’appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate”, indirizzo: <http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato-anno2021/>, sulla Piattaforma all’indirizzo web di cui all’art. 1.

Art. 3. Chiarimenti

- I. Ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice, per quanto compatibile con le disposizioni che seguono:
- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede, ordinariamente, all’evasione delle richieste entro 2 (due) giorni lavorativi liberi dal ricevimento;
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, e per il rispetto del termine di quattro giorni dal termine per la presentazione dell’offerta previsto dall’art. 74, comma 4 del Codice; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente, ovvero che non consentano di rispettare la somma dei termini poc’anzi indicati.
- II. Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica per il tramite della specifica funzionalità presente nella stessa;
- III. I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati nella sezione pertinente sulla Piattaforma.
- IV. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
- V. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 4. Comunicazioni

- I. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
- a)** mediante la pubblicazione nella pertinente sezione della Piattaforma, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell’articolo 76, comma 2-bis secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
 - b)** se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in

caso di operatori economici in Forma aggregata), anche per il tramite dell'apposita funzionalità della <piattaforma, nei seguenti casi:

- eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni agli offerenti.
- II. Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 3bis, 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 82/2005, ciascun operatore con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'area della Piattaforma e all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.
- III. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- IV. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- V. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- VI. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- VII. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso ritenuto opportuno, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente.

Capo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 5. Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

- I. Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi a monte (service) e dei servizi a valle (postalizzazione) connessi al ciclo sanzionatorio relativo alle violazioni al Codice della Strada contestate dalla Polizia Municipale del Comune di Alessandria. Il tutto come meglio declinato nel capitolato prestazionale al quale si rinvia.
- II. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti, per le motivazioni dettagliate nella determinazione a contrarre, alla quale si rinvia:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	CPV
1	Service	8642692F0C	72322000-8 Servizi di gestione dati
2	Postalizzazione in ambito regionale	8642710DE7	64110000-0 Servizi postali
3	Postalizzazione in ambito nazionale	864272062A	64110000-0 Servizi postali

- III. Non sono previsti né vincoli di partecipazione, né vincoli di aggiudicazione.

Art. 6. Valore e durata dell'appalto

- I. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna per l'avvio del servizio.
- II. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.L. 76/2020, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/20.
- III. L'importo complessivo dell'appalto, inteso come massimo pagabile al netto di IVA nei 24 mesi della sua durata (inizio stimato 01/09/2021), è fissato in € 1.561.280,00, così ripartito:

Numero Lotto	Valore stimato
1	501.840,00 €
2	900.524,00 €
3	158.916,00 €

- IV. I costi per la manodopera individuati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, c. 16 del Codice sono paria a: Lotto 1 – 48,10%; Lotti 2 e 3 – 30,00%; detto valore è meramente indicativo e non vincolante per gli operatori economici, tenuto altresì conto della stretta interdipendenza tra organizzazione aziendale e struttura dei costi.
- V. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare ciascun contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 mesi, presupponendo valore analogo al contratto originario. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata non oltre la scadenza del contratto originario (valore opzione € 1.561.280,00).
- VI. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e si riserva la facoltà di disporre una proroga di ciascun contratto per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. Ipotizzando una proroga di durata semestrale, presupponendo valore pari al 25% del contratto originario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (valore opzione 390.320,00 €).
- VII. Ciascun contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di incremento nelle attività oggetto dell'appalto, sino a concorrenza del 20% dell'importo del

contratto originario, ovvero dell'importo cumulato in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo di cui al comma IV (valore opzione 624.512,00 €).

VIII. Sulla base delle opzioni ora indicate il valore del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice, è il seguente:

Numero Lotto	Valore stimato
1	1.329.876,00 €
2	2.386.388,60 €
3	421.127,40 €
Valore complessivo	4.137.392,00 €

Art. 7. Importi a base d'asta

I. I costi unitari posti a base di gara che saranno oggetto di negoziazione sono i seguenti:

Numero Lotto	Quantità	Prezzo unitario
1	68000	€ 3,69
2	57800	€ 7,79
3	10200	€ 7,79

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8. Soggetti ammessi

- I. Gli operatori economici di cui all'articolo 3, lettera p) del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
- II. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.
- III. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- IV. È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- V. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- VI. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- VII. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- VIII. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, eccettuato il caso in cui ad essere designato sia un consorzio, ove viceversa devono essere indicate.
- IX. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

- X. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- XI. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
- XII. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- XIII. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 9. Requisiti di ordine generale

- I. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- II. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

9.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale

(articolo 80, comma 1, del Codice)

- I. Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 9.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto in ordine ai potenziali illeciti professionali, devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
3. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria si applicano i commi 10 e 10-bis dell'art. 80.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (con provvedimento espresso) o in caso di revoca della condanna medesima.

9.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia

(articolo 80, comma 2, del Codice)

- I. Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 9.3, di:
 - a. cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - b. tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 9.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

9.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi

(articolo 80, comma 3, del Codice)

- I. L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
 - a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

- 5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- 6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- 7) i direttori tecnici;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- II. Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 9.1 e 9.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 9.1 e 9.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

9.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti

(articolo 80, comma 4, del Codice)

- I. L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

II. L'operatore economico potrà altresì escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)**

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Quanto alla lettera b):

--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;

--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella prevista dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9.5. Ulteriori motivi di esclusione

(articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), del Codice)

I. L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tra i quali, a titolo esemplificativo:

--- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

--- l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

--- altri illeciti ritenuti rilevanti dalla stazione appaltante, che l'operatore economico ha comunque l'obbligo di dichiarare (es. rinvii a giudizio, penali, risoluzioni contrattuali anche se impugnate, ecc).

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater, d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), c-bis), c-ter), c-quater) devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera si rinvia all'articolo 110, comma 6, del Codice dei contratti, nonché alla legge fallimentare
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c) e sotto voci, a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione/modifica del DGUE stesso.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 9.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

9.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

I. L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale;

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
 - a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

9.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata e per mancato rispetto del patto di integrità

(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

- I. E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 9.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

9.8. Motivo di esclusione per mancato rispetto del patto di integrità

(art. 1 comma 17 L. 190/2012)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

- II. E' escluso l'operatore economico che non rispetti il patto d'integrità allegato al presente disciplinare.

Art. 10. Requisiti speciali

- I. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, a semplice richiesta della stazione appaltante, devono essere trasmessi mediante AVCpass.
- II. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
- III. I requisiti di capacità tecnica professionale e la certificazione di qualità non sono richiesti ai soggetti partecipanti ai lotti 2 e 3, giacché assorbiti dal possesso dell'autorizzazione speciale di cui all'articolo che segue. I requisiti di capacità economico-finanziaria, al contrario, sono stati integrati al fine di renderli coerenti con le caratteristiche della gara.

10.1. Requisiti di idoneità professionale

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

- I. Per tutti i lotti: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per tutti gli operatori economici partecipanti a qualsiasi titolo; l'operatore economico deve risultare attivo per un'attività compatibile con l'oggetto dell'appalto. Il concorrente non stabilito in Italia presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- II. Per il lotto 2: possesso di licenza individuale speciale per la notifica di violazioni al Codice della Strada, con copertura geografica relativa alla Regione Piemonte (B2);
- III. Per il lotto 3: possesso di licenza individuale speciale per la notifica di violazioni al Codice della Strada, con copertura geografica Nazionale (B1), ovvero di tutte le Regioni eccettuata quella di cui al comma II);
- IV. Per i lotti 2 o 3 costituisce condizioni di ammissibilità dell'offerta l'avvenuto adempimento - alla data di presentazione dell'istanza - degli obblighi di formazione di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 77/18/CONS.
- V. I requisiti previsti per i lotti 2 e 3 non si applicano al fornitore del Servizio Universale, allorché questo intendesse partecipare alla procedura di gara, in quanto abilitato *ex lege* alla notificazione delle violazioni al Codice della Strada.

- VI. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

- I. Fatturato complessivo conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari per i quali risulti depositato il bilancio non inferiore alle seguenti somme:

Numero Lotto	Fatturato complessivo
1	€ 1.000.000,00
2	€ 1.800.000,00
3	€ 300.000

- II. Trattandosi di appalto di servizi in cui la manodopera non incide per la parte preponderante, e per i quali è necessario sostenere significative spese di approvvigionamento e/o logistiche per la regolare esecuzione del servizio, la richiesta del fatturato è volta a garantire la stazione appaltante di contrarre con soggetti finanziariamente solidi, e capaci di far fronte alle nascenti obbligazioni contrattuali, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge di gara. Il requisito è da ritenersi proporzionato rispetto all'oggetto ed all'importo del contratto, considerato che consente agevolmente la partecipazione anche alle micro imprese, per come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.
- III. In ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, ed ai fini di garantire la massima partecipazione alla procedura, sarà consentito dimostrare il requisito non considerando l'esercizio 2020, considerando viceversa i tre esercizi precedenti.
- IV. In caso di partecipazione a più lotti, i requisiti devono essere posseduti in misura sufficiente a coprire la somma dell'importo previsto per ciascuno di essi.
- V. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - attestazione di un'amministrazione pubblica che indichi precisamente le somme fatturate.
- VI. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
- VII. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

10.3. Requisiti di capacità tecnico professionale

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

- I. Limitatamente al lotto 1: aver eseguito nel periodo immediatamente antecedente la pubblicazione del bando in GUCE calcolato a ritroso sino al 01/01/2018, uno o più contratti relativi a servizi analoghi a quelli previsti per la presente gara, aventi le seguenti caratteristiche:
- il contratto, ovvero i contratti anche cumulativamente, devono aver previsto la gestione e/o l'elaborazione di almeno 400.000 documenti;
 - In caso di più contratti, almeno uno di essi deve singolarmente aver previsto la gestione e/o l'elaborazione di almeno 200.000 documenti (contratto di punta).
- II. Per il lotto 2 non sono previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli già previsti a monte dalla disciplina regolatoria AGCOM.

- III. L'estensione temporale rispetto al triennio risponde alla medesima prerogativa di cui all'art. 10.2, comma 3).
- IV. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
- V. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo unitario e del numero di documenti, e del periodo di esecuzione;
- VI. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo unitario e del numero di documenti, e del periodo di esecuzione;

Art. 11. Sistemi di garanzia della qualità

- I. Limitatamente al lotto 1: possesso di certificazione di certificazione EN ISO 9001, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato da un organismo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, o da altro ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento, in settore e con scopo coerenti con l'oggetto del contratto.
- II. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
- III. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i dati disponibili presso le banche dati ufficiali, ovvero chiede all'appaltatore la documentazione pertinente.

Art. 12. Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva

- I. Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE.
- II. I soggetti raggruppati:
 - a) devono essere indicate le quote di servizio che ciascun soggetto intende assumere;
 - b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 9.1 a 9.8;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10.1, che devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici raggruppati;
 - i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 10.2, che devono essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ma in misura maggioritaria dalla mandataria, e da ciascuna mandante in misura almeno pari alla quota di esecuzione che intende assumere;
 - i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 10.3, che devono essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, con le seguenti prescrizioni:
 - il contratto di punta deve essere posseduto necessariamente dalla mandataria, in quanto non frazionabile, anche ai fini del rispetto del principio di maggioritarità;
 - ciascuna mandante deve aver svolto servizi con numero di documenti almeno pari in percentuale rispetto a quelli corrispondenti alla quota di esecuzione che intende assumere.
- III. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, ed in ogni caso si applica il principio di corrispondenza previsto per i raggruppamenti.

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE)

1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1 con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici raggruppati, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare l'identificazione di tutti gli operatori economici raggruppati e la ripartizione percentuale nell'ambito del raggruppamento.

Art. 13. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

- I. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di cui all'art. 47 del Codice, fermo restando che l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 9.1 a 9.8 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10.1, devono essere dimostrati dal consorzio e dai singoli consorziati.

Art. 14. Avalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

- I. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, qui integralmente richiamato, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.
- II. L'avvalimento è ammesso solo per i requisiti di cui ai punti 10.2, 10.3 e 11.
- III. L'operatore che intenda ricorrere all'avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
 - i. l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - ii. il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento.
 - b) per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati per attestare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione indicate dall'articolo 80 del Codice e dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo) e di non esser incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione e che nelle suddette cause non si trovano le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa;
 - c) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, pena di nullità.
- IV. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- V. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- VI. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- VII. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

- VIII. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
- IX. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
- X. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si comunicherà al concorrente la necessaria sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- XI. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- XII. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Art. 15. Subappalto

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

- I. Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- II. La limitazione percentuale al subappalto è connessa alla natura peculiare del servizio, che comprende la trattazione di dati/documenti anche per mezzo di strumenti informatici, e che pertanto necessita di esecuzione prevalente da parte del soggetto aggiudicatario, al fine di scongiurare problematiche operative anche di ordine applicativo, nonché per tutelare la sicurezza generale dei dati.
- III. L'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Il processo di notifica non può, quindi, essere segmentato affidando a singoli operatori, in modo autonomo, l'esecuzione di una specifica fase/tratta di competenza, attraverso l'istituto del subappalto, né può essere prevista la postalizzazione di parte degli invii.
- IV. Non si configurano tuttavia come subappalto le attività di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 16. Presentazione dell'offerta e termini

- I. L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del 05/07/2021 – ore 23.59, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
- II. L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l'utilizzo di (e la sottomissione a) alla Piattaforma, con le modalità ivi stabilite.
- III. La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet <https://alessandria.acquistitelematici.it/>, accedendo alla Piattaforma con le proprie credenziali, ed individuando la procedura in oggetto.
- IV. In particolare, il concorrente, per ciascun lotto a cui intende partecipare, dovrà inviare:
 - la Documentazione amministrativa;
 - la Documentazione tecnica;
 - l'Offerta economica,
- V. Ai fini della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", disponibili sulla piattaforma digitale, <https://alessandria.acquistitelematici.it/>, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it/>, e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Nella pagina di Dettagli del bando, qualora non sia stato effettuato l'accesso, sarà presente il comando Effettua il login per partecipare: cliccando su questo pulsante si verrà reindirizzati alla pagina dove inserire le proprie credenziali di accesso alla piattaforma o in cui iniziare la procedura di registrazione. Nel caso si sia già loggati, sarà invece presente il pulsante Avvia la procedura di partecipazione.
- VI. Requisiti informatici per partecipare all'appalto: al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici:
 - Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - Memoria Ram 1 GB o superiore
 - Scheda grafica e memoria on-board
 - Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 - Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
 - Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>
 - Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
 - avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
 - avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- VII. Ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del Codice qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.
- VIII. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché presso la sezione documentazione di gara direttamente a Sistema.
- IX. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- X. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- XI. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16.1. Sottoscrizione degli atti

- I. Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, sono sottoscritti con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.
- II. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.
- III. La domanda e le offerte sono sottoscritte:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- IV. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- V. Il concorrente, ove ricorra il caso, allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2. Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o consorzio

- I. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento d'impresa, l'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione di gara è in carico unicamente all'Operatore Economico mandatario che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel sistema le ditte facenti parte del raggruppamento.
- II. La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti.
- III. Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando Aggiungi partecipante al raggruppamento e compilare i campi richiesti.
- IV. La mandataria deve intendersi abilitata a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la necessità di sottoscrizione congiunta dell'offerta.
- V. Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.
- VI. Resta ferma la necessità della sottoscrizione congiunta dell'offerta tecnica ed economica, da parte di tutti i soggetti del raggruppamento non formalmente costituito, e dei soggetti a questi assimilati.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17. Documentazione amministrativa (step 1 – busta a)

- I. Dopo aver compilato l'“anagrafica” di partecipazione, nella sezione “documenti amministrativi”, l'offerente dovrà caricare a Sistema, distintamente per ciascun lotto la seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello allegato denominato “DGUE”;
 - b) contribuzione anac
 - c) garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
 - d) documento PASSOE;
DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in Piattaforma):
 - e) procura;
 - f) documentazione relativa all'avvalimento;
 - g) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;
- II. Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
- III. Tali documenti dovranno essere allegati a Sistema utilizzando gli appositi campi disponibili, i quali saranno nominati con la medesima terminologia utilizzata nei successivi punti.

17.1. Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

- I. Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, conforme all'allegato “DGUE”. Detto modello è stato opportunamente modificato dalla Stazione Appaltante ai fini di integrarlo con le dichiarazioni attualmente mancanti nel DGUE ministeriale.
- II. Si invitano gli operatori economici ad utilizzare il modello allegato, ovvero ad integrare il proprio DGUE standard con le dichiarazioni mancanti.
- III. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
- IV. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
- V. Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.
- VI. Il “DGUE” dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

17.2. Contribuzione ANAC

- i. Il concorrente dovrà inserire/allegare il versamento del contributo all'ANAC”, copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 , recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG - e la data del Pagamento da effettuarsi nella seguente misura:

Numero Lotto	Importo contributo
1	€ 140,00

2	€ 140,00
3	€ 35,00

- ii. Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:
- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
 - "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.
- iii. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
- iv. In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi il versamento potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara. Non è necessaria la sottoscrizione del documento, che in ogni caso potrà essere verificato d'ufficio.
- v. L'omesso pagamento nei termini, in quanto condizione d'ammissibilità dell'offerta, comporta l'esclusione dalla procedura.

17.3. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore

- i. Il concorrente dovrà inserire/allegare in Piattaforma, per ciascun lotto a cui intende partecipare, idonea garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice, a beneficio dell'Amministrazione, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore base del lotto cui intende partecipare (al netto delle opzioni), ovvero pari a:

Numero Lotto	Valore garanzia
1	10.036,80 €
2	18.010,48 €
3	3.178,32 €

- ii. La garanzia, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell'offerente da:
- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso: Banco BPM Spa, Filiale 01384 vAbi: 05034, Cab: 10408 Piazza della Libertà, 20-22, 15121 Alessandria (AI) Coordinate bancari IBAN: IT54Q0503410408000000054245 Bic/Swift: BAPPIT21D84. In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso, oltre all'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove risultasse aggiudicatario;
 - fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente

costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

- iii. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
- iv. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- v. Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì caricare a sistema l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- vi. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare il possesso e la tipologia delle certificazioni che hanno legittimato la riduzione dell'importo, ovvero dichiarare la condizione che legittima la riduzione.
- vii. La fideiussione di cui alla lettera b), nonché l'impegno del fideiussore se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema.
- viii. Nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
 - la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
 - la copia per immagine riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità.
- ix. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- x. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

17.4. Passoe

- i. Il concorrente dovrà inserire/allegare a sistema, per ciascun lotto cui intende partecipare, il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.
- ii. Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

N.B. Nella generazione del PASSOE l'operatore economico dovrà aggiornare l'elenco dei soggetti da verificare, i quali dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti nel DGUE presentato da ciascun soggetto.

- iii. In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.
- iv. In caso di avvalimento il documento Passoe dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie.

17.5. Procura (campo non obbligatorio):

- i. Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
- ii. Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo del sistema denominato "Procura".
- iii. La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

17.6. f) Documentazione relativa all'avvalimento (campo non obbligatorio):

- i. In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente art. 10 del presente Disciplinare, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire a sistema la seguente documentazione:
 - dichiarazione d'impegno;
 - contratto di avvalimento in originale o copia autentica;
 - DGUE dell'impresa ausiliaria.

17.7. g) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio):

- i. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
 - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ii. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- iii. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
 - dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- iv. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- v. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- vi. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- vii. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- viii. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - d. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
- ix. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Art. 18. Soccorso istruttorio

- i. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (salve le acquisizioni della giurisprudenza in ordine ad elementi non essenziali), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

- ii. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- iii. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- iv. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- v. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- vi. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- vii. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni da graduarsi in ragione della complessità della richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- viii. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- ix. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- x. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 19. Documentazione tecnica

- i. Nella sezione relativa all'offerta tecnica, distintamente per ciascun lotto, il concorrente deve operare a Sistema presentando la documentazione tecnica richiesta la quale dovrà:
 - a) essere formulata in lingua italiana e priva/e, a pena esclusione dalla procedura di gara, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico idonea a consentire la ricostruzione del prezzo offerto, o a influenzare la commissione giudicatrice. A mero titolo indicativo il progetto dovrà essere costante di non più di 40 pagine, copertina, indice, ed allegati esclusi, margini e caratteri standard.
 - b) essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da tutti i soggetti raggruppati);
 - c) contenere l'ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo 22.1 relativo ai criteri di aggiudicazione, e in maniera idonea a consentire alla commissione giudicatrice la valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi previsti. **Avuto riguardo ai lotti 2 e 3, il sub-criterio A1) dovrà, a pena di esclusione, essere inserito nel modello relativo all'offerta economica, essendo parametro idoneo a condizionare la commissione giudicatrice, potendo astrattamente influire sulla valutazione della convenienza dell'offerta.**

Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
--

Art. 20. Offerta economica (e parametro quantitativo offerta tecnica)

- i. Nella sezione relativa all'offerta economica, distintamente per ciascun lotto, l'offerente dovrà caricare il modello di offerta predisposto dalla stazione appaltante, debitamente sottoscritto con firma digitale, il quale sarà l'unico elemento preso in considerazione dalla stazione appaltante ai fini dell'attribuzione del punteggio.
- ii. Nel particolare dovrà essere inserito il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara per ciascun lotto cui s'intende partecipare percentuali.
- iii. In relazione ai lotti 2 e 3, dovrà essere altresì indicata la percentuale di copertura diretta prevista dal criterio A1 di cui al successivo art. 22.1.
- iv. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare a pena d'esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (valore biennale, senza computare le opzioni solo eventuali).
- v. Nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 5 (cinque) saranno considerate esclusivamente le prime 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
- vi. Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, o che superino l'importo a base d'asta.

Capo 7 – INVIO DELL’OFFERTA

Art. 21. Invio dell’offerta (step 4 e 5)

- i. Dopo aver verificato di aver caricato i file corretti, per inviare definitivamente i documenti alla Stazione Appaltante è necessario cliccare su Trasmetti e conferma domanda di partecipazione.
- ii. Dopo aver confermato la propria partecipazione alla gara, la piattaforma invia in automatico una e-mail riepilogativa al proprio indirizzo PEC, in cui sono elencati i documenti che sono stati caricati e il loro relativo codice. Nel caso in cui la PEC non pervenisse entro un’ora, si prega di contattare con urgenza l’assistenza.
- iii. Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
- iv. Gli step precedenti del percorso guidato per l’invio dell’offerta, per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione, non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema sino al compimento dello step previsto dal presente articolo.

Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

Art. 22. Criterio di aggiudicazione

- i. Ciascun lotto è aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
- ii. Le relative graduatorie di merito verranno formate in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Componente qualitativa	Punteggio massimo
Offerta tecnica (PTec)	75
Componente economica	Punteggio massimo
Offerta economica (PEco)	25
Totale (PTOT)	100

22.1. Punteggio Tecnico (PTec)

- i. Il Punteggio Tecnico (PTec) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ogni singolo elemento di cui si compone l'offerta tecnica, con le modalità nel prosieguo indicate.
- ii. Per tutti i criteri, eccettuato il criterio A1 previsto per i lotti 2 e 3 per il quale opererà la formula ivi indicata, i punteggi saranno attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice
- iii. La documentazione tecnica da presentare dovrà essere redatta seguendo i mandati indicati nel capitolato Prestazionale, e strutturata secondo lo schema qui di seguito riportato:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE <u>LOTTO 1</u>			Punteggio Max 75
A	Sistema informatico		24
	A1	Descrizione dell'architettura complessiva del sistema informatico messo a disposizione per la gestione del servizio (cfr. art. 5.1 capitolato), e dei relativi moduli operativi, con evidenziazione delle caratteristiche idonee a denotare fruibilità; interoperabilità con i diversi sistemi; manutenzione; facilità d'uso/interfacciamento.	7,5
	A2	Descrizione del modulo informatico messo a disposizione per la gestione delle notifiche a mezzo PEC (cfr. art. 5.3, comma VII capitolato)	5,5
	A3	Funzionalità aggiuntive del sistema informatico rispetto a quelle minime previste dal capitolato, ivi compreso l'interfacciamento con ulteriori banche dati proposte dal Fornitore per la migliore fruizione del servizio, che non prevedano costi aggiuntivi per il Comando	5,5
	A4	Declinazione delle specifiche tecniche e delle misure adottate per garantire la massima sicurezza dei dati trattati	5,5
B	Modalità organizzative ed operative: per i diversi segmenti procedurali previsti da sub-criteri da B1 a B4 verrà trasversalmente valutata l'attitudine della proposta ad aumentare l'efficacia e l'efficienza del servizio, la sua affidabilità giuridica e la sua capacità di facilitare gli adempimenti degli operatori del Comando; la capacità del sistema di ridurre al massimo i tempi di esecuzione delle fasi del procedimento; la capacità del sistema proposto di consentire il costante controllo delle fasi del procedimento		36
	B1	Data entry: compiuta descrizione delle modalità operative, delle soluzioni adottate per rendere maggiormente efficiente il servizio, e delle caratteristiche dei beni forniti in comodato al Comando (cfr. art. 5.2 capitolato).	7,5

	B2	Data entry: compiuta descrizione delle modalità operative per l'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 5.7, commi III e IV del Capitolato, e soluzioni per garantire la quanto più efficiente transizione al "nativo digitale"	3,5
	B3	Elaborazione e stampa dei verbali: compiuta descrizione delle modalità operative e delle soluzioni adottate per rendere maggiormente efficiente il servizio (cfr. art. 5.3 capitolato)	7,5
	B4	Controllo esiti notifiche e pagamenti: compiuta descrizione delle modalità operative e delle soluzioni adottate per rendere maggiormente efficiente il servizio (cfr. art. 5.4 capitolato)	7,5
	B5	Descrizione dei criteri generali e delle concrete modalità operative rispetto alla formazione degli operatori del Comando sul corretto uso ed interfacciamento del sistema informatico messo a disposizione e dei relativi moduli applicativi	4
	B6	Descrizione del servizio di call center e di pronto intervento (cfr. art 5.5, comma III e ss. Capitolato)	6
C	Struttura organizzativa		7,5
	C1	Descrizione della struttura organizzativo-logistica e delle figure professionali messi a disposizione del servizio	7,5
D	Soluzioni migliorative senza oneri a carico della stazione appaltante		7,5
	D1	Indicazione delle soluzioni migliorative, coerenti rispetto all'oggetto del servizio, non trattate nei punti precedenti, e idonee a potenziarlo sotto il profilo qualitativo	7,5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE LOTTE 2 E 3			Punteggio Max 70
A	Logistica e organizzazione		31
	A1	(parametro quantitativo che può influire sulla convenienza dell'offerta, da inserire a pena di esclusione nella busta economica) Indicazione della percentuale di copertura diretta dei CAP (regionali per il lotto 2; nazionali eccettuata la Regione Piemonte per il lotto 3) Il punteggio è attribuito in misura proporzionale con la seguente formula: $\frac{le}{IBest}$, dove le è la copertura in comparazione; IBest la copertura migliore.	12
	A2	Descrizione della struttura organizzativa, del modello di coordinamento del servizio e dei criteri di interfacciamento con l'ente (referente del servizio), dei profili professionali impiegati, ivi compresa l'evidenziazione del numero di addetti dedicati al servizio, in ogni caso questo non inferiore al parametro minimo previsto dall'All. 1 alla delibera 77/18/CONS in relazione alla licenza b (dato relativo alla Regione Piemonte per il lotto 2; dato totale sottratto quello relativo alla Regione Piemonte per il lotto 3).	6,5
	A3	Articolazione delle strutture abilitate al deposito ed al ritiro delle giacenze, con evidenziazione dei profili di miglioramento in relazione ai parametri previsti dagli All.ti 4 e 5 alla delibera 77/18/CONS (dato relativo alla Regione Piemonte per il lotto 2; dato nazionale eccettuata la Regione Piemonte per il lotto 3), eventualmente anche in relazione alle modalità alternative di consegna.	6,5
	A4	Descrizione delle specifiche politiche adottate nell'esecuzione dei servizi ai fini di ridurre l'impatto ambientale	6
B	Modalità operative		36,5
	B1	Miglioramento di uno o più parametri relativi agli standard di qualità del singolo invio rispetto ai parametri previsti dall'All. 2 alla delibera 77/18/CONS, e descrizione delle strategie e dei processi correlati all'implementazione dei singoli miglioramenti e funzionali al loro rispetto, con evidenziazione degli ulteriori profili di miglioramento rispetto a quelli contemplati dall'allegato (in caso di mancata indicazione di uno o più parametri, saranno ritenuti assenti	7,5

		miglioramenti).	
	B2	Miglioramento di uno o più parametri relativi agli standard di qualità dell'intero processo di notifica rispetto ai parametri previsti dall'All. 2 alla delibera 77/18/CONS, e descrizione dei processi correlati all'implementazione dei singoli miglioramenti e funzionali al loro rispetto, con evidenziazione di eventuali ulteriori profili di miglioramento rispetto a quelli contemplati dall'allegato. Ove detto allegato preveda una forbice in relazione alle tempistiche, indicare il parametro cui l'operatore intende vincolarsi in sede di gara (in caso di mancata indicazione di uno o più parametri, saranno ritenuti assenti miglioramenti, ovvero saranno considerati i parametri massimi della forbice, ove prevista).	7,5
	B3	Descrizione della soluzione software e dei relativi moduli, con particolare riferimento alle funzioni che garantiscano la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua accettazione fino al momento della sua consegna al destinatario, compresa la restituzione al mittente dell'esito del recapito ed inclusi i passaggi interni del processo di lavorazione.	6
	B4	Strumenti operativi per la gestione dei cd. picchi produttivi	5
	B5	Descrizione delle strategie operative adottate per ridurre il più possibile il numero di invii inesitati.	5
	B6	Descrizione delle misure adottate dall'operatore postale per garantire la sicurezza della gestione dei dati e la loro protezione, durante tutte le fasi di lavorazione dei singoli invii, ivi compreso il periodo di giacenza	5,5
C	Soluzioni migliorative senza oneri a carico della stazione appaltante		7,5
	C1	Indicazione delle soluzioni migliorative, coerenti rispetto all'oggetto del servizio, non trattate nei punti precedenti, e idonee a potenziarlo sotto il profilo qualitativo	7,5

- iv. Per ciascun lotto, per gli elementi discrezionali, ai fini dell'attribuzione dei coefficienti V(a)_i, verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del servizio offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione”;

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,00 a 0,19
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,20 a 0,39
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,40 a 0,59

Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste della lex specialis– complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1

- v. La commissione valuterà in ogni caso l’originalità, la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l’effettiva aderenza del progetto alla specificità dell’affidamento in oggetto.
- vi. Si invitano infine i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un progetto costante di 40 (quaranta) pagine, allegati esclusi, evitando riduzione carattere e impaginazioni tali da rendere disagiata la lettura da parte dei commissari. S’invitano i concorrenti a non produrre allegati ultronei rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara, ovvero superflui ai fini della valutazione, che in tali casi non saranno presi in considerazione dai commissari di gara.
- vii. Al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà quindi nei seguenti termini:
- a) alla proposta di esclusione per i candidati che non abbiano superato il limite tecnico (soglia di sbarramento) fissato in punti 45;
 - b) successivamente, per i soli concorrenti ammessi, alla riparametrazione del coefficiente per ciascun sub-criterio (eccettuati quelli on/off ovvero automatici allorquando previsti) qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo. I coefficienti definitivi si otterranno rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti saranno rapportati a questo in maniera proporzionale;
 - c) alla moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo per il relativo sub-peso. Non si procederà ad arrotondamenti, salvo che per il valore finale di ciascun elemento che sarà arrotondato a due cifre decimali (per eccesso qualora la terza sia pari o superiore a 5);
 - d) alla stesura quindi dei punteggi definitivi risultanti per ciascun concorrente ammesso, e quindi del punteggio totale, senza procedere alla doppia riparametrazione;
 - e) in caso di partecipazione di un solo offerente, non si procederà con le operazioni di riparametrazione.
- viii. Il parametro A1 previsto per i lotti 2 e 3, ancorché indicato nella busta relativa all’offerta economica, costituisce a tutti gli effetti parametro di valutazione dell’offerta tecnica.

22.2. Punteggio Economico (PEeco)

- i. Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta economica, il coefficiente V(a) e quindi il Punteggio Economico (PEco) sono determinati applicando la seguente formula:

$$Vi = (Ri/Rmax)^{\alpha}$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = 0,3

- ii. Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il peso riservato all'offerta economica. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a 5.

Capo 8 – FASE DI GARA

Art. 23. Disciplina generale delle sedute

- iii. Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata;
- iv. Si è infatti optato per una gara telematica, idonea a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente
 - dotato anche di specifiche password personali ed utilizzabili ai fini della presentazione delle proposte
 - e ad assicurare l'immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara.
- v. Tali caratteristiche sono di fatto idonee a soddisfare l'interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità evocate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio d Stato (Ex multis Cons. St., 11 marzo 2019, n. 1637; Cons. St., 13 dicembre 2018, n. 7039).

Art. 24. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa

- i. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
- ii. La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata dal RUP, eventualmente supportato o sostituito da un seggio di gara nominato ad hoc, anche in veste monocratica, il quale procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 18;
 - redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, il quale fungerà da provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice.
- iii. Le Offerte tecniche e le Offerte Economiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile dalla commissione giudicatrice, né dai concorrenti o da terzi.
- iv. Il RUP, o il soggetto incaricato, procederà quindi all'analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
- v. L'analisi di dettaglio della documentazione, una volta che essa risulti correttamente acquisita nel procedimento di gara, potrà essere analizzata dal RUP in successive sedute riservate.

Art. 25. Apertura busta della documentazione tecnica

- i. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il RUP (ovvero la commissione giudicatrice di cui al paragrafo che segue) procederà immediatamente all'apertura (sblocco) delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase, ed alla successiva consegna della documentazione di gara alla commissione giudicatrice all'uopo nominata.
- ii. La Commissione, quindi, procederà, in apposita/apposite seduta/e all'analisi ed alla valutazione delle Offerte Tecniche, e quindi all'attribuzione dei punteggi tecnici in ragione di quanto stabilito dal presente Disciplinare.

25.1. La commissione giudicatrice

- i. La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e dovrà essere composta da un numero dispari pari a 3 membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari, presa visione della lista dei concorrenti, dovranno dichiarare la non sussistenza di cause ostative alla nomina in analogia a quanto previsto dall'art. 77, comma 9, del Codice.
- ii. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione di eventuali offerte anormalmente basse.

- iii. La commissione potrà essere composta:
 - da dipendenti della stazione appaltante;
 - da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori, con priorità a quelle che prestino il personale in forma gratuita, in ossequio al principio di economicità;
 - da professionisti esterni con specifica formazione ed esperienza in relazione all'oggetto del contratto;
 - da professionisti esterni iscritti da almeno cinque anni in albi professionali pertinenti in relazione all'oggetto del contratto, scelti anche sulla base di un criterio di prossimità territoriale in ossequio al principio di economicità, nonché di specializzazione sul tema specifico della ristorazione scolastica.
- iv. La Stazione appaltante pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, sulla piattaforma telematica nella sezione dedicata alla procedura di gara per il tramite del profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente".

25.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Tecnica»

- i. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta interna dell'Offerta tecnica, le offerte:
 - a) carenti di elementi sostanziali attinenti all'offerta, o che non consentano di ricondurre l'offerta all'offerente;
 - b) che contengono indicazioni di carattere economico idonee a far ritenere violato il principio di segretezza dell'offerta, sia in caso di anticipazione del ribasso offerto, sia in caso in cui l'indicazione di carattere economico sia in grado di incidere significativamente sulle previsioni di convenienza delle offerte, alterando così l'imparzialità dell'iter valutativo della commissione (es. criterio A1 per i lotti 2 e 3).

Art. 26. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria

- i. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche il RUP (ovvero la commissione giudicatrice) procederà immediatamente all'apertura e visione delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi.
- ii. Si procederà quindi all'attribuzione dei punteggi secondo le formule indicate nel presente documento, ivi compresa l'attribuzione del punteggio per il parametro A1 in relazione ai lotti 2 e 3.
- iii. Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.
- iv. In caso di parità in graduatoria verrà richiesta ai soggetti interessati di rilanciare la propria offerta con un miglioramento del prezzo, con modalità tali da garantire la segretezza dell'offerta, che saranno comunicate dalla stazione appaltante. In caso di una nuova parità sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte in situazione di parità.

26.1. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica»

- i. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta interna dell'Offerta economica, le offerte:
 - a) che non contengono l'indicazione del prezzo o del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in rialzo, o che non consentano di ricondurre l'offerta all'offerente;
 - b) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
 - c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
 - d) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del Capo 4, lettera d), ovvero:
 - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
 - dei costi della manodopera propri dell'offerente.
 - e) La mancata indicazione dell'incremento di cui al sub-criterio A1 per i lotti 2 e 3 non comporterà l'esclusione, ma l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

Art. 27. Verifica di eventuali offerte anomale

- i. La stazione appaltante verificherà l'offerta al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del codice, ovvero allorquando in base ad elementi specifici, l'offerta medesima appaia anormalmente bassa.
- ii. Ai fini del computo dei 4/5 del punteggio, il subcriterio A1 relativo ai lotti 2 e 3 sarà integralmente imputato alla componente tecnica dell'offerta. Per il fine, tutti i punteggi s'intendono come conseguiti prima delle operazioni di riparametrazione.
- iii. A tal fine il RUP procede richiedendo per iscritto all'offerente sospettato di aver inviato un'offerta anomala di presentare le proprie spiegazioni a dimostrazione della congruità dell'offerta.
- iv. Nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
- v. All'offerente è assegnato un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
- vi. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- vii. La Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l'offerente non presenta le giustificazioni e le eventuali precisazioni entro il termine prescritto.
- viii. La Stazione appaltante esclude altresì l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Capo 9 – AGGIUDICAZIONE

Art. 28. Proposta di aggiudicazione

- i. La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP a favore dell'offerta non anomala che risulti utilmente posizionata in graduatoria, e che rispetti le percentuali minime di sconto previste dal presente documento.
- ii. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 29. Aggiudicazione

- i. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del soggetto competente presso la Stazione Appaltante. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 28 e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:
 - a. ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - b. ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice.

Art. 30. Controllo sul possesso dei requisiti

- i. Con tempestività e comunque prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità:
 - a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, la verifica avverrà sul sistema Avcpass. Per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni, anche per il tramite del sistema Avcpass;
 - b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornire dall'operatore economico entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
 - c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
 - d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento.

Art. 31. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

- i. L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Art. 32. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- i. L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;

- ii. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - incamerare la garanzia provvisori ed imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti.

Capo 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 33. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

- i. Il contratto non può essere stipulato prima:
 - a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
 - b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, se applicabili;
 - c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

Art. 34. Modalità di stipula del contratto

- ii. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.
- iii. Gli oneri per diritti di segreteria e di rogito, e di ogni spesa connessa al contratto per addivenire alla stipula sono da intendersi a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924.

Art. 35. Obblighi dell'aggiudicatario

- I. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:
 - a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
 - b) a depositare presso la Stazione appaltante la/le garanzia/e definitiva/e di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice;
 - c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative pertinenti, se richieste dai documenti di gara;
 - d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.
 - e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c), e d) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere ritirata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
 - f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo o interruzione dei servizi ed i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
- II. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Capo 11 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 36. Accesso agli atti

- I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice;
 - b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
 - c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

36.1. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti

- I. L'accesso agli atti per le offerte tecniche, ovvero per quelli relativi al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte, è precluso in presenza di segreti tecnici o commerciali, qualora tale condizione sia stata preventivamente dichiarata dall'offerente in fase di presentazione dell'offerta e/o delle giustificazioni;
- II. La mancanza delle preventive dichiarazioni costituisce manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali;
- III. Le condizioni di cui al primo capoverso possono essere sindacate dalla Stazione appaltante che può disporre l'accesso agli atti se ne accerti l'oggettiva insussistenza, irrilevanza o pretestuosità; in ogni caso è consentito all'offerente l'accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

Art. 37. Controversie

37.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

- I. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, come segue:
 - a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

37.2. Controversie in materia contrattuale

- I. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 38. Supplente

- I. Ai sensi dell'articolo 110, e nei casi ivi previsti:
 - a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
 - b) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

Art. 39. Riserva di aggiudicazione

- I. La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
 - a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
 - b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 40. Altre disposizioni e informazioni

40.1. Computo dei termini

- I. Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

40.2. Trattamento dei dati personali

- i. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., la stazione appaltante (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara.
- ii. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
- iii. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
- iv. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
- v. Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- vi. I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.
- vii. In particolare, si tratta di:
 - consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;
 - Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;
- viii. inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;

- ix. il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

Art. 41. Formulari

- a) DGUE
- b) Dichiarazione di offerta economica
- c) Patto di integrità
- d) Informativa privacy

IL RESPONSABILE

Com. Alberto Fabrizio Bassani